

PRESIDENZA DELLA VENERANDA ARCA DI S. ANTONIO

STATUTO
DELLA
VENERANDA ARCA
DI S. ANTONIO DI PADOVA

PADOVA
TIPOGRAFIA DEL MESSAGGERO
1937 - XV

STATUTO

DELLA

VENERANDA ARCA DI S. ANTONIO DI PADOVA

ART. 1

L'antico Ente denominato Veneranda Arca di S. Antonio di Padova ha propria esistenza ed attività al fine e secondo le norme del presente statuto, nonchè della Convenzione tra la Santa Sede e il R° Governo approvata con R. Decreto 23 giugno 1932 n. 868 e del Regolamento relativo in data 18 maggio 1932.

ART. 2

L'Ente ha sede in Padova, nei propri uffici, situati in locali di proprietà della Santa Sede, dei quali esso gode l'uso gratuito, finchè d'accordo tra la S. Sede e l'Ente non si reputi opportuna altra sistemazione di tali uffici.

ART. 3

L'Ente ha per fine di provvedere alla conservazione ed al miglioramento degli edifici monumentali della Basilica di S. Antonio di Padova e degli altri stabili annessi, e cioè il convento attiguo coi suoi chiostri, la Biblioteca Antoniana, il Museo, l'Oratorio di S. Giorgio, la Scuola del Santo.

ART. 4

L'Ente ha personalità e capacità giuridica, possiede un patrimonio proprio e ne ha l'amministrazione; esso può avere incremento patrimoniale da eredità, lasciti in genere e donazioni. E' però esclusa da parte dell'ente la raccolta di offerte manuali.

Nessuna ingerenza ha l'Ente nell'esercizio del culto nella Basilica del Santo.

Nel caso che in eredità, lasciti e donazioni sieno inclusi oneri di Messe e comunque di culto, l'adempimento di tali oneri passa senz'altro alla Santa Sede, alla quale vengono versati gli importi corrispondenti all'onere capitalizzato. Nel caso che l'onere imposto ecceda il valore di quanto è conseguito dalla Ven. Arca, questa non è tenuta a supplire alla deficienza.

ART. 5

Le rendite nette del patrimonio dell'Ente, salvo il prelievo di che al successivo art. 6, devono essere erogate secondo il fine indicato al precedente articolo 3:

a) per la conservazione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici monumentali indicati al precedente articolo terzo, nonchè di tutte le opere d'arte di complemento e di ornamento degli stessi, esclusi gli arredi e corredi inerenti al culto;

b) per il compimento, nell'ambito degli edifici predetti, di nuove opere intese a migliorarli e ad accrescerne il pregio ed il decoro;

c) per la conservazione e manutenzione degli organi musicali della Basilica e per il funzionamento della Cappella Musicale servente alla Basilica medesima destinata al culto della religione Cattolica, secondo i riti di questa, sotto controllo dell'Autorità Ecclesiastica e colle discipline con questa stabilite;

d) per la corresponsione alla S. Sede di un congruo importo per la conservazione ed il servizio della Biblioteca Antoniana e del Museo, in proprietà della S. Sede predetta.

ART. 6

Delle rendite nette annuali del proprio patrimonio, risultanti dagli approvati bilanci, l'Ente preleva il

dieci per cento e lo corrisponde e versa alla S. Sede, quale contributo alle spese di custodia, di pulizia e simili della Basilica ed annessi.

ART. 7

L'Ente è amministrato da un Collegio di sette membri, denominati Presidenti, che prestano la loro opera gratuitamente.

Due dei Presidenti sono di libera nomina Pontificia, ed uno di essi è il Padre Rettore dei Minori Conventuali officianti la Basilica.

Gli altri cinque sono nominati dal Comune di Padova tra cittadini padovani professanti la religione cattolica, dopo avuto per ciascuno il gradimento della S. Sede.

Essi durano in carica cinque anni, e possono essere rinominati.

I Presidenti eleggono nel loro seno, a maggioranza, un Presidente Capo.

ART. 8

Il Collegio, denominato Presidenza, ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Ente. Esso non potrà però procedere ad alienazioni di patrimonio, ad accettazioni di eredità e ad assunzioni di prestiti se non dopo aver sentito il voto della Santa Sede ed avere ottenuta l'autorizzazione del R. Ministero degli Interni.

ART. 9

La rappresentanza legale dell'Ente spetta al Presidente Capo, e in caso di sua mancanza od impedimento al più anziano di età degli altri Presidenti.

ART. 10

Cessando dall'Ufficio per qualsiasi causa uno dei Presidenti, si fa luogo alla sua sostituzione a secon-

da della competenza di nomina, e il nuovo nominato resta in carica fino allo scadere del quinquennio in corso.

ART. 11

La Presidenza si riunisce quando occorre su invito del Presidente Capo. Le riunioni sono valide con l'intervento di almeno quattro membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza, salvo il disposto del successivo art. 12.

ART. 12

Le nuove opere da eseguirsi in Basilica e stabili annessi devono essere deliberate col voto favorevole di almeno cinque Presidenti, compresi tra questi i due di nomina della Santa Sede. Tali opere, però, non possono attuarsi se non dopo che alla Presidenza sia comunicato il consenso scritto dal Prelato Pontificio delegato a reggere la Basilica e gli stabili annessi. Per la materiale esecuzione delle dette opere, e parimenti per quelle dei lavori di conservazione e di manutenzione in genere l'Ente procede d'accordo col Prelato Pontificio predetto, al fine che tale esecuzione si effettui senza recar turbamenti all'esercizio del culto.

ART. 13

L'Esercizio finanziario dell'Ente si chiude con l'anno solare. La Presidenza deve, quindi, presentare contemporaneamente alla Santa Sede e al Ministero dell'Interno, per le rispettive approvazioni, sia il bilancio presuntivo che quello consuntivo: il primo entro il mese di ottobre dell'anno che precede l'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce, ed il secondo non oltre il mese di giugno dell'anno successivo all'esercizio finanziario, che si è chiuso.

Approvato con R. D. 11 Marzo 1935-XIII — Registrato alla Corte dei Conti addì 11 Maggio 1935-XIII — Reg. N.º 360 - Fol. N.º 32.

CONVENZIONE
TRA LA SANTA SEDE E IL REGIO GOVERNO
RELATIVA ALLA
VENERANDA ARCA DI S. ANTONIO DI PADOVA

Nell'atto che la Santa Sede, in applicazione dell'art. 27 del Concordato ed in esecuzione del Regolamento per la cessione della Basilica di S. Antonio in Padova con gli edifizii ed opere annesse, firmato il 18 maggio 1932, prende possesso della detta Basilica con gli edifizii ed opere annesse, la Santa Sede medesima ed il Regio Governo convengono che l'Ente, denominato Veneranda Arca di Sant'Antonio di Padova, così benemerito per la conservazione e il miglioramento degli edifizii monumentali, i quali sono sorti intorno al sepolcro glorioso del Santo, e che si è mantenuto attraverso i secoli fino ad oggi senza venir meno alla sua destinazione, seguiti ad esistere e funzionare.

Le norme fondamentali che reggono l'Ente sono le seguenti :

1. La Veneranda Arca di S. Antonio ha per fine di provvedere alla conservazione e al miglioramento degli edifizii monumentali della Basilica e degli altri stabili annessi.

E' esclusa ogni ingerenza del detto Ente nell'esercizio del culto.

2. Il patrimonio della Ven. Arca può avere incremento da lasciti e donazioni; tuttavia, se in tali lasciti e donazioni sono inclusi oneri di Messe e comunque di

culto, l'adempimento di tali oneri passa senz'altro alla Santa Sede, alla quale vengono consegnati i capitali relativi.

E' esclusa la raccolta da parte della Ven. Arca di offerte manuali.

3. L'Ente devolve annualmente un decimo delle proprie rendite patrimoniali nette alla Santa Sede, quale contributo alle spese di custodia, pulizia e simili della Basilica ed annessi.

Per la Biblioteca e Museo Antoniano, l'Arca, in relazione al costatato fabbisogno, corrisponde alla Santa Sede un'annua somma, da determinarsi d'accordo con la Santa Sede medesima. Parimenti un accordo interverrà nei riguardi della Cappella musicale.

4. L'amministrazione dei beni dell'Arca è affidata ad un collegio di sette membri, denominati Presidenti, che prestano la loro opera gratuitamente. Due di essi sono di libera nomina pontificia. Gli altri cinque sono nominati dal Comune di Padova tra i cittadini padovani, professanti la religione cattolica, dopo aver avuto per ciascuno il gradimento della Santa Sede.

Il P. Rettore dei Minori Conventuali, officianti la Basilica, è uno dei due membri di libera nomina pontificia.

I suddetti Presidenti eleggono tra loro un Presidente Capo.

5. Le nuove opere, da eseguirsi in Basilica ed annessi, debbono essere deliberate dai Presidenti col voto favorevole di almeno cinque di essi, compresi tra loro i due di libera nomina pontificia. Tali deliberazioni però non potranno essere eseguite se non col consenso, dato in iscritto, del Prelato Pontificio, delegato a reggere la Basilica e le opere annesse.

Per i lavori di semplice ed ordinaria manutenzione, basterà la deliberazione di maggioranza dei Presidenti ed il consenso anche verbale del detto Prelato.

6. I bilanci debbono essere presentati contemporaneamente alla Santa Sede e al Ministero della Giustizia per le rispettive approvazioni.

7. Qualunque norma o disposizione, contraria alla presente Convenzione, s'intende senza effetto.

Al presente atto interviene anche il Presidente Capo della Veneranda Arca, debitamente autorizzato.

A. R.

+ F. B. D.

G. S.

In fede di che, la presente Convenzione viene firmata per la Santa Sede da Sua Eccellenza Mons. Francesco Borgongini Duca, Arcivescovo di Eraclea, Nunzio Apostolico, e per il Governo Italiano da Sua Eccellenza l'On. Dino Grandi, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri.

Fatta in Roma in doppio originale il 23 maggio 1932.

Per la Santa Sede

(L. S.) f.to FRANCESCO BORGONGINI DUCA
Arcivescovo di Eraclea

Per il Governo Italiano

(L. S.) f.to DINO GRANDI

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re

p. il Ministro per gli affari esteri
f.to FANI

Approvata con R. D. 23 Giugno 1932-X - N.º 868.

REGOLAMENTO

per la cessione alla Santa Sede della Basilica di S. Antonio in Padova con gli edifici ed opere annesse in applicazione dell'art. 27 del Concordato.

1. Alla Santa Sede vengono ceduti:

- a) la Basilica del Santo con sagrato antistante;
- b) l'attiguo Convento con i chiostri e tutte le aree e tutti i fabbricati accessori;
- c) l'Oratorio di S. Giorgio e la Scuola del Santo;
- d) tutti gli oggetti mobili di arredo e corredo della Basilica, del Convento e degli altri stabili anzidetti;
- e) le raccolte della Biblioteca Antoniana, del Museo Antoniano e dell'Archivio musicale. Queste rimarranno visibili agli studiosi ed ai visitatori, pur essendo riservata alla Santa Sede piena libertà di regolare l'accesso del pubblico.

2. I locali nei quali attualmente ha sede l'Amministrazione della Veneranda Arca di S. Antonio, pur essendo ceduti alla Santa Sede, come compresi nel N. 1 del presente regolamento, sono da questa lasciati in uso alla detta Amministrazione, finchè di comune accordo tra la Santa Sede e la detta Amministrazione non si reputi opportuna altra sistemazione degli uffici.

L'Amministrazione della Ven. Arca avrà cura, dentro tre mesi dalla firma del presente, di sistemare e arredare in luogo adatto (scelto dalla Santa Sede nei locali elencati nel N. 1) convenienti uffici per l'Amministrazione Pontificia del Santuario.

3. I legati di Messe, gravanti sul patrimonio della Basilica e della Ven. Arca, verranno capitalizzati in lire 100 effettive per ogni 5 lire di reddito dall'Amministrazione della Ven. Arca e consegnati alla Santa Sede, che provvederà all'adempimento secondo le fondazioni e secondo le leggi canoniche, rimanendo la Ven. Arca esonerata da ogni responsabilità al riguardo.

4. E' riservata esclusivamente alla Santa Sede la raccolta e l'amministrazione di tutti i proventi della Basilica: cassette, offerte, ecc., senza alcuna ingerenza nè del Regio Governo, nè della Amministrazione della Veneranda Arca. La Santa Sede provvederà a tutte le spese di culto, custodia, pulizia della Basilica, compresa la sussistenza dei religiosi officiatori.

5. L'Amministrazione dell'Arca devolve annualmente alla Santa Sede un decimo delle proprie rendite patrimoniali, quale contributo alle spese di custodia, pulizia e simili della Basilica ed annessi. Anche questa somma è amministrata liberamente dalla Santa Sede, senza alcuna ingerenza, come è detto nell'articolo precedente.

Per il funzionamento della Biblioteca Antoniana e del Museo Antoniano la medesima Amministrazione dell'Arca devolverà annualmente alla Santa Sede un'aliquota da stabilirsi di comune accordo in relazione al constatato fabbisogno.

6. Il trasferimento e la consegna di quanto sopra, viene fatto alla Santa Sede con cerimonia simbolica e solenne, prima della andata del Legato Pontificio per le feste antoniane. Il trasferimento materiale della gestione effettiva dei locali; la percezione dei proventi, dei quali al N. 4; la consegna dei capitali, dei quali al N. 3; l'inizio della maturazione dei redditi dei medesimi e l'inizio della maturazione del decimo delle rendite, di cui al N. 5, nonchè del contributo per il funzionamento della Biblioteca e del Museo, avranno luogo il 1° luglio p. v.

7. Il presente regolamento viene firmato, in tre esemplari originali, dalla Santa Sede, e per la Santa Sede dal Nunzio Apostolico, da S. E. il Ministro della Giustizia e dal Presidente Capo della Ven. Arca, ed entra subito in vigore.

Roma, il 18 maggio 1932.

+ F. BORGONGINI DUCA
Nunzio Apostolico

ALFREDO ROCCO
Ministro Guardasigilli

GIOVANNI SEGATI
Presidente Capo della Veneranda Arca